RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE ADDETTO AGLI ISTITUTI DI RIEDUCAZIONE DEI MINORENNI

Art. 6

Titolo e modalità di valutazione

L'attivita' rieducativa svolta con qualsiasi qualifica alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia costituisce titolo nel concorso di cui all'articolo precedente ed e' valutata dalla Commissione esaminatrice con le modalita' stabilite nel bando di concorso. Per detto titolo non puo' essere attribuito un punteggio superiore ai quattro decimi.

Versione in vigore dal 1 novembre 1962, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni
Estremi	Legge 10 ottobre 1962, n. 1494
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-organici-del-personale-addetto-agli-istituti/art-6-titolo-e-modalita-di-valutazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it